



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 733 del 2018, proposto da:

Rosario Piccioni, in proprio, elettivamente domiciliato eletto presso l'avv. Christian Moretti nel suo studio in Genova, via alla Porta degli Archi, 10/21;

contro

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;

nei confronti

Daniela Colle, Antonio Amodio, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del decreto n. 10149 del 7 settembre 2016 della Direzione Generale dell'USR Liguria relativo all'approvazione della graduatoria definitiva di merito pubblicato in pari data sul portale istituzionale www.istruzioneeliguria.it per la classe di concorso A046 "Scienze giuridico-economiche" del concorso per esami e titoli per

il reclutamento di docenti per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi, indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione n. 106 del 23 febbraio 2016; del decreto n. 127 del 15 febbraio 2018 Direzione Generale dell'USR Liguria relativo all'approvazione della graduatoria definitiva di merito pubblicato in pari data sul portale istituzionale www.istruzioneliguria.it per la classe di concorso A046 "Scienze giuridico-economiche" in seguito alle prove suppletive; dei verbali della Commissione esaminatrice n. 1 del 13 giugno 2018, n. 2/A, 2/Be 2/C del 22 giugno 2018 e n. 3 del 3 luglio 2018; di ogni ulteriore atto connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2018 il dott. Richard Goso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1) L'avv. Rosario Piccioni ha partecipato al concorso per il reclutamento di personale docente nella scuola secondaria indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione n. 106 del 23 febbraio 2016, concorrendo per l'assegnazione di uno dei posti disponibili nella regione Liguria per la classe A046 – Scienze giuridico-economiche.

E' stato escluso dalla procedura concorsuale in ragione dell'esito negativo della prova scritta, nella quale aveva riportato il punteggio di 21,30/40 (di cui 18,50

punti per i quesiti a risposta aperta e 2,80 punti per i quesiti in lingua inglese), inferiore alla soglia di sufficienza di 28/40 punti.

2) Con sentenza della Sezione n. 808 del 7 novembre 2017, è stato accolto il ricorso proposto dall'avv. Piccioni avverso la graduatoria definitiva del concorso *de quo*, ritenendo fondata e assorbente la censura relativa all'incongruità dei criteri di valutazione concretamente applicati nel caso di specie.

E' stato rilevato, infatti, come la Commissione esaminatrice avesse *“sostanzialmente trascurato la doverosa verifica in ordine alle conoscenze tecnico-giuridiche dei candidati”* o, perlomeno, avesse *“attribuito a tale ambito valutativo un rilievo di gran lunga inferiore rispetto a quello didattico-metodologico”*, laddove *“il primo ambito di conoscenze si pone quale necessario presupposto del secondo, non potendosi certamente considerare idoneo all'insegnamento delle materie giuridiche il candidato che, pur in possesso di adeguate competenze didattiche, non conosce (o non dimostra di conoscere) gli istituti che dovrà illustrare ai suoi allievi”*.

Tali conclusioni fondavano anche sul raffronto tra l'elaborato del ricorrente e quello di un'altra candidata: il primo aveva trattato piuttosto diffusamente gli istituti giuridici indicati nei quesiti, mentre la seconda, pur giudicata sufficiente, aveva omesso di trattarli ovvero lo aveva fatto in modo alquanto sommario.

Rilevava il Collegio, quindi, che *“la Commissione non ha fatto corretta applicazione dei criteri di valutazione predeterminati dalla lex specialis del concorso, avendo ritenuto di valorizzare esclusivamente le competenze didattiche dei candidati, senza valutare (o, perlomeno, senza attribuirvi un peso adeguato ai fini della valutazione complessiva) la loro preparazione tecnico-giuridica”*.

Per l'effetto, è stato dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione *“di sottoporre il ricorrente a una nuova valutazione della prova scritta, da parte di una commissione in composizione integralmente rinnovata e con l'adozione di modalità atte a garantire il rispetto della regola dell'anonimato”*.

3) A seguito della pronuncia giurisdizionale, non impugnata, l'Ufficio Scolastico

Regionale per la Liguria ha costituito una nuova Commissione esaminatrice con atto del 6 marzo 2018.

Tale organo, integralmente rinnovato nella sua composizione, si è insediato il 13 giugno 2018; nella stessa seduta sono state predisposte, sulla base dei criteri di valutazione definiti a livello nazionale, la griglia di valutazione e la scheda di correzione della prova scritta.

La correzione degli elaborati si è svolta nella seduta del 3 luglio 2018.

L'esito è risultato nuovamente negativo per il ricorrente al quale sono stati attribuiti 18,80/40 punti complessivi, di cui 16 punti per i quesiti a risposta aperta e 2,80 punti per i quesiti in lingua inglese.

Anche le due "prove di confronto" (predisposte con le modalità di cui *infra*) sono state giudicate insufficienti, rispettivamente con 16/40 e 18/40 punti complessivi.

L'esito della nuova correzione è stato comunicato all'interessato con *mail* del 24 luglio 2018.

4) L'avv. Piccioni ha impugnato gli atti della procedura di nuova correzione con ricorso regolarmente notificato il 19 ottobre 2018 e depositato il 14 novembre successivo.

Questi i motivi di gravame:

I) Violazione del principio di anonimato come diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza (art. 3 Cost.) nonché del principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97). Violazione nota MIUR 9705 del 12/4/2016 e nota MIUR 9711 del 12/4/2016 contenente indicazioni relative allo svolgimento della prova scritta.

Le modalità operative adottate nel caso di specie avrebbero determinato palesi e ripetute violazioni della regola dell'anonimato prescritta con la sentenza del T.A.R. n. 808/2017, in ragione dell'esiguo numero di elaborati sottoposti a nuova correzione e di altre anomalie che, di fatto, hanno reso riconoscibile l'elaborato del ricorrente.

II) *Eccesso di potere: illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà.*

Appare irragionevole la scelta di utilizzare quali “prove di confronto”, non gli elaborati dei candidati che avevano sostenuto la prova scritta insieme al ricorrente, bensì due elaborati appositamente redatti da docenti appartenenti alla stessa classe di concorso.

III) *Violazione art. 2, comma, 2, d.m. 97/2016 e o.m. sulla nomina delle commissioni. Eccesso di potere: illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà.*

La Presidente della Commissione avrebbe delegato a un soggetto terzo (la segretaria dell'Istituto scolastico nel cui plesso si svolgevano le operazioni di correzione delle prove scritte) incombenze riservate ai membri dell'organo valutativo.

Sulla scorta di tali censure, l'esponente chiede conclusivamente che, previa adozione di misure cautelari, sia disposto l'annullamento della graduatoria concorsuale, limitatamente alla sua posizione, e che sia accertato l'obbligo dell'Amministrazione di disporre una nuova correzione della prova scritta da parte di una commissione diversa dalle precedenti e con modalità effettivamente idonee a garantire l'anonimato.

5) Si è costituita in giudizio l'Avvocatura distrettuale dello Stato, in rappresentanza dell'intimato Ministero dell'istruzione.

Con memoria successivamente depositata, la difesa erariale ha preso posizione nel senso dell'infondatezza del ricorso: in particolare, essa sostiene che, in assenza di più specifiche indicazioni contenute nella precedente sentenza, le modalità operative concretamente adottate dalla Commissione sarebbero risultate idonee a garantire la tutela dell'anonimato nella correzione delle prove.

6) All'udienza camerale del 6 dicembre 2018, fissata per la trattazione dell'istanza cautelare incidentalmente proposta con il ricorso introduttivo, il Presidente del Collegio ha avvisato i difensori intervenuti per le parti che la controversia avrebbe potuto essere immediatamente definita mediante l'adozione di una sentenza in forma semplificata *ex art. 60 c.p.a.*

Previa trattazione orale, quindi, il ricorso è stato ritenuto in decisione.

7) E' denunciata, con il primo motivo di ricorso, la violazione della regola dell'anonimato che, costituendo diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza nonché di quelli di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, deve trovare indefettibile applicazione nelle prove scritte delle procedure di concorso.

Tali principi implicano che l'accesso ai pubblici impieghi sia riservato ai soggetti ritenuti idonei a seguito di una valutazione meritocratico-comparativa svolta in condizioni di effettiva parità.

Ne deriva che, nell'operare le proprie valutazioni, la commissione esaminatrice non può lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni e deve costantemente garantire la *par condicio* tra i candidati (cfr., fra le ultime, Cons. Stato, sez. IV, 28 settembre 2018, n. 5571).

Ha precisato la giurisprudenza amministrativa, inoltre, che l'eventuale violazione del principio dell'anonimato comporta una illegittimità da "pericolo astratto", ossia un vizio della procedura derivante da una violazione della presupposta norma d'azione che viene irrimediabilmente sanzionato dall'ordinamento in via presuntiva, senza necessità di accertare l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione (Cons. Stato, Ad. plen., 20 novembre 2013, n. 26).

8) In via preliminare, occorre altresì precisare come, nelle prove scritte delle procedure concorsuali, si possano configurare astrattamente due categorie di *vulnus* al principio dell'anonimato.

La prima ricorre quando il candidato abbia apposto segni di riconoscimento al proprio elaborato che rivelino un comportamento intenzionale inteso a consentire l'individuazione della paternità dello scritto.

La seconda ipotesi, che rileva nel caso in esame, si verifica nel caso in cui l'organizzazione delle operazioni di correzione ovvero la condotta materiale della commissione esaminatrice non risultino idonee a garantire "l'anonimizzazione"

dell'identità del candidato.

9) E' superfluo precisare che l'osservanza di regole di condotta atte a garantire il rispetto dell'anonimato si impone anche qualora occorra procedere, su ordine del giudice, alla nuova correzione di una prova scritta di un pubblico concorso ormai esaurito.

In tal senso, peraltro, aveva espressamente statuito la sentenza n. 808/2017, prescrivendo l'obbligo dell'Amministrazione di sottoporre il ricorrente a una nuova valutazione della prova scritta, *“con l'adozione di modalità atte a garantire il rispetto della regola dell'anonimato”*.

10) La giurisprudenza amministrativa ha da tempo individuato le cautele necessarie per garantire l'osservanza di adeguate garanzie di anonimato nel caso di nuova correzione della prova scritta (Cons. Stato, sez. IV, 18 ottobre 2006, n. 6196).

Tali cautele, indicate anche con precedenti provvedimenti di questo Tribunale (cfr. ordinanza n. 270 del 1° dicembre 2016), comportano che:

- a) la nuova correzione delle prove scritte sia effettuata da una diversa commissione, integralmente rinnovata nella sua composizione;
- b) l'elaborato da riesaminare sia inserito fra un numero congruo di elaborati, con un minimo di dieci, estratti fra quelli redatti nell'ambito del medesimo concorso;
- c) sia attribuito anche a questi ultimi elaborati un proprio giudizio o punteggio, applicando le norme e i criteri all'epoca vigenti.

11) Nel caso in esame, l'Amministrazione si è apertamente discostata dal criterio *sub b)*, avendo sottoposto a nuova correzione, oltre all'elaborato del ricorrente, solamente altri due elaborati.

L'utilizzo di un numero irragionevolmente esiguo di “prove di confronto” favoriva, all'evidenza, l'astratta possibilità di riconoscimento dell'elaborato del candidato da riesaminare.

12) Ancor più anomale appaiono le modalità adottate per la predisposizione delle “prove di confronto”.

Infatti, anziché reperirle, come doveroso, nell'ambito degli elaborati redatti in

occasione della specifica prova scritta, l'Amministrazione si è inspiegabilmente risolta a disporre la redazione *ad hoc* da parte di docenti appartenenti alla stessa classe di concorso.

Tale scelta, oltre a implicare un aggravio procedimentale non necessario, ha incrementato i rischi di riconoscibilità della paternità dell'elaborato da riesaminare, in ragione dell'evidente disomogeneità tra le posizioni di coloro che aspirano ad essere reclutati per l'insegnamento e di coloro che sono già docenti a tempo indeterminato.

Non è stato riferito, d'altronde, il nominativo dei docenti che hanno redatto le "prove di confronto" né risulta l'adozione di cautele atte a garantire che le stesse siano state predisposte nel rispetto delle condizioni proprie di una procedura concorsuale, in particolare per quanto concerne il tempo a disposizione e l'impossibilità di contatti con l'esterno.

Merita anche di essere segnalato, in conclusione, il curioso esito della nuova correzione, conclusasi con l'attribuzione di un punteggio gravemente insufficiente a tutti gli elaborati: se ne deve desumere che i due docenti in servizio non possedessero un sufficiente grado di conoscenza della materia di insegnamento ovvero, più verosimilmente, che i lavori della Commissione siano stati condizionati da un pregiudizio sfavorevole.

13) Anche volendo prescindere dai rilievi che precedono, non sarebbe possibile trascurare due elementi che, di per sé, dimostrano la concreta violazione della regola dell'anonimato.

Infatti:

a) come si evince dal verbale della Commissione n. 2/A del 2 giugno 2008, l'Ufficio Scolastico Regionale aveva inserito i tre elaborati da correggere in una "memoria USB", attribuendo ai relativi *files* le denominazioni "file 1", "file 2" e "prova A46".

E' superfluo sottolineare come l'utilizzo di sigle di tipo diverso, tali da consentire

l'agevole identificazione di una specifica prova scritta, abbia irrimediabilmente compromesso la garanzia dell'anonimato;

b) le "prove di confronto" non sono state completate, a differenza dello scritto del ricorrente, con le risposte ai quesiti in lingua straniera.

Tale anomala circostanza rendeva facilmente individuabile la prova del candidato da riesaminare.

14) Per tali ragioni, il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.

Per l'effetto, va disposto l'annullamento degli atti della procedura di nuova correzione e, limitatamente alla posizione del ricorrente, dell'impugnata graduatoria concorsuale.

15) Conseguendo alla statuizione giurisdizionale, inoltre, l'obbligo dell'Amministrazione di sottoporre il ricorrente a nuova valutazione della prova scritta, con l'osservanza delle seguenti modalità:

a) sarà sollecitamente costituita, senza necessità di istanze dell'interessato, una nuova Commissione esaminatrice, rinnovata in tutti i suoi membri rispetto alle due commissioni precedenti;

b) la Commissione procederà alla valutazione di dieci elaborati, oltre a quello del ricorrente, individuati mediante estrazione a sorte tra quelli già corretti nell'ambito della specifica prova scritta;

c) gli elaborati suddetti saranno estratti a sorte per metà fra quelli già valutati con punteggio sufficiente e per l'altra metà fra quelli insufficienti;

d) le operazioni di estrazione a sorte saranno documentate con processo verbale;

e) tutti gli elaborati saranno trasmessi alla Commissione in unica soluzione, oscurando i voti precedentemente attribuiti e i precedenti numeri identificativi dei candidati;

f) essi saranno inseriti in nuove buste, provviste di nuovi numeri identificativi progressivi, all'interno delle quali saranno collocate le buste piccole contenenti le generalità degli autori;

g) la Commissione attribuirà ad ogni elaborato uno specifico punteggio, sulla base

dei criteri predeterminati e tenendo conto delle indicazioni formulate con la sentenza n. 808/2017.

16) Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono equitativamente liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in favore del ricorrente nell'importo complessivo di €3.000,00 (tremila euro), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Peruggia, Presidente FF

Richard Goso, Consigliere, Estensore

Elena Garbari, Referendario

L'ESTENSORE
Richard Goso

IL PRESIDENTE
Paolo Peruggia

IL SEGRETARIO